

CONTRATTO DI PRESTAZIONE DI SERVIZI PROFESSIONALI

La presente scrittura privata tra la sede AICS di La Paz Codice fiscale 97871890584, nella persona del suo Direttore a.i. Dott. Angelo Benincasa, di seguito denominato Committente,

e

Il Signor Pietro Graziani di nazionalità Italiana con C.I. 1755008255, maggiorenne ed abile per Legge, domiciliato a Nuñez de Vela N3-30 y Corea nella città di Quito, che d'ora in avanti e per i fini conseguenti si denominerà il Professionista.

PREMESSO

- Che il Committente è stato incaricato dall'AICS di gestire l'iniziativa "PROGRAMMA DI RIDUZIONE DEGLI INCENDI E DI ALTERNATIVE ALL'USO DEL FUOCO 'AMAZONIA SIN FUEGO' NELLE ANDE E NELLA COSTA DELL'ECUADOR" – AID 10152" approvato dal Comitato Congiunto con Delibera n. 143 del 19/09/2013;
- Che la realizzazione di tale PROGRAMMA si svolgerà in Ecuador e che avrà durata di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore, richiede l'impiego di una specifica professionalità con una adeguata esperienza cui affidare l'incarico di Assistente Tecnico;
- Che all'interno dell'organico della Sede AICS a La Paz non esiste una professionalità idonea a svolgere l'incarico indicato previsto dal Programma;
- Che il Committente pertanto intende avvalersi della competenza professionale del esperto selezionato mediante la procedura di cui al Bando del 2 ottobre 2015, incaricandolo di svolgere la predetta attività che è pertinente ed afferente alla sua professionalità;
- Che le parti, con il presente contratto, intendono disciplinare i termini normativi del predetto rapporto di collaborazione;
- Che in alcun modo il rapporto derivante da tale contratto potrà essere qualificato ed interpretato come rapporto di pubblico impiego o di lavoro subordinato privato, dovendosi correttamente inquadrare ed interpretare come collaborazione, prevalentemente personale, senza vincolo di dipendenza lavorativa;
- Che il Professionista dichiara di avere ampia esperienza e di essere adeguatamente qualificato, laureato, competente e retribuito per la prestazione di Servizi a favore del COMMITTENTE.
- Che il Professionista garantisce allo stesso tempo che i servizi e il suo impegno soddisferanno tutte le leggi locali applicabili.

Tutto ciò premesso, si conviene e si stipula quanto segue.

Art.1. LE PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

2. NATURA DEL CONTRATTO

Il presente Contratto di Prestazione di Servizi Professionali è di natura strettamente civile ed avrà validità legale per entrambe le parti in conformità a quanto stabilito nel Mandato Costituente N° 8 e il suo Regolamento.

Per la natura civile del Contratto di servizi, i diritti e gli obblighi del Professionista sono limitati alle clausole e condizioni del presente Contratto e ai termini di riferimento in allegato; di conseguenza non esiste relazione di lavoro subordinato e il Professionista sarà sempre considerato un lavoratore Indipendente.

3. OGGETTO DEL CONTRATTO

Attraverso il presente Contratto, il COMMITTENTE realizza la contrattazione per prestazione di servizi del Professionista esclusivamente all'interno del “Programma di Riduzione degli Incendi e di Alternative all’Uso del Fuoco ‘Amazonia sin Fuego’ nelle Ande e nella Costa dell’Ecuador” - AID 10152 ed in accordo ai termini di riferimento che formano parte del presente contratto, l’Allegato 1 “Termini di Riferimento”, per svolgere le funzioni di Assistente Tecnico.

Fatto salvo quanto precede, il Professionista svolgerà l’incarico in piena autonomia organizzativa e professionale, senza alcun vincolo di subordinazione, sulla base delle modalità più consone alle esigenze del Committente e non sarà tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e/o a prestare la propria attività esclusivamente presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente. Lo svolgimento dell’incarico da parte del Professionista avverrà anche con l’impiego di mezzi propri organizzati. L’incarico di cui al presente atto è personale e non cedibile.

Il Professionista si impegna a relazionare men./bim. sull’attività svolta fornendo appositi report sulle fasi e sull’esecuzione del programma di lavoro.

4. LUOGO, RESPONSABILITÀ E TEMPI PER LA PRESTAZIONE DEI SERVIZI.

4.1. Luogo di prestazione dei Servizi

Il Professionista dovrà prestare i Servizi nella città di Quito ed eventuali altre località regionali conformemente ai termini di riferimento che formano parte integrante del presente Contratto.

4.2. Responsabilità nella prestazione dei Servizi

Il Professionista dovrà prestare i servizi con fedeltà, con il massimo grado di attenzione, diligenza, disciplina, abilità, pratica professionale e giudizio che gli sono affidati e che si richiede a professionisti riconosciuti nella sua area di formazione, con rispetto a servizi di simile natura. Inoltre:

- non usa a fini privati le informazioni di cui dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all’immagine della AICS;
- non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità;
- non accetta incarichi di collaborazione da soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attività inerenti all’ufficio di appartenenza.
- si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali,

come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

- si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il collaboratore si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

- nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative con pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il Professionista non sfrutta, ne' menziona la posizione che ricopre nell'AICS per ottenere utilità che non gli spettino e non assume nessun altro comportamento che possa nuocere all'immagine dell'AICS.

Il collaboratore sarà responsabile della qualità professionale, precisione tecnica e della finalizzazione di tutti i Servizi prestati nell'ambito di questo Contratto. Il Professionista garantisce che i Servizi saranno scevri di errori ed omissioni, e dovranno soddisfare le richieste di Termini di Riferimento.

In caso che il COMMITTENTE indichi che i Servizi del Professionista non rispettino gli standard menzionati in precedenza, lo stesso, previa nota scritta da parte del COMMITTENTE, correggerà la parte incompleta dei Servizi e si responsabilizzerà per i danni, qualora essi emergano. Il Professionista considera che il COMMITTENTE si baserà sulle relazioni, informazioni e raccomandazioni fornite del Professionista sulla base del presente contratto.

4.3. Termini per la Prestazione dei Servizi

Il presente contratto avrà validità a partire dal 01 marzo 2018 fino al 30 giugno 2018. Alla conclusione dei termini, questo Contratto sarà terminato di pieno diritto, senza necessità di formalità aggiuntiva alcuna. Allo stesso tempo, LE PARTI concordano nel non attivare il tacito rinnovo di questo Contratto. Qualora le attività del Programma dovessero riprendere nel corso del 2018 dopo il periodo di scadenza del presente contratto, considerato che il Professionista è risultato vincitore della selezione di cui al bando succitato, l'AICS si riserva di poter stipulare con il medesimo un nuovo contratto per ulteriore periodo, secondo i termini di riferimento concordati tra le parti.

5. CONFIDENZIALITÀ.

Il Professionista deve mantenere a tempo indefinito, incluso una volta rescisso il presente Contratto, confidenzialità totale rispetto ai Servizi e al prodotto della prestazione di Servizi erogati, così come rispetto a tutta la documentazione, pubblicazioni, ecc., riconoscendo il divieto a qualsiasi tipo di riproduzione, pubblicazione, dissertazione o divulgazione pubblica a mezzo verbale e/o scritto.

6. RETRIBUZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Il prezzo concordato tra le PARTI come compenso onnicomprensivo per i Servizi che saranno prestati del Professionista è di EUR 12.030,12 (dodicimilatrenta e 12/100 Euro) pagato in quattro rate di EUR 3.007,53 onnicomprensivo ogni mese.

Che verrà corrisposto in rate mensili posticipate previa consegna dei report pattuiti.

Soggetto alla prestazione soddisfacente dei Servizi, il Prezzo Totale dei Servizi si liquiderà in base ai prodotti consegnati secondo i Termini di Riferimento e previa supervisione e valutazione di buona esecuzione dei Servizi contrattati, con cadenza mensile.

Prima dell'esecuzione del pagamento a favore del Professionista, questi dovrà fornire al COMMITTENTE la fattura corrispondente in conformità alla normativa tributaria vigente nella Repubblica dell'Ecuador. Il Professionista dovrà farsi carico dei contributi, imposte e/o apporti previdenziali previsti dalla normativa tributaria vigente locale. A tal fine dovrà presentare valida documentazione del suo adempimento. Qualora la normativa locale preveda eventuali esenzioni, nella fatturazione dovranno essere riportati i riferimenti normativi dell'esenzione.

Il COMMITTENTE inoltre rimborserà al Professionista, nel caso di viaggi di servizio previamente autorizzati e concordati dall'AICS le spese sostenute e documentate. I costi ammissibili a rimborso ed i limiti di spesa sono stabiliti dalla Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

Il COMMITTENTE si riserva comunque ogni opportuna verifica dell'opera oggetto della collaborazione prima dell'accettazione della medesima e del pagamento dei relativi compensi.

7. PROFESSIONISTA INDIPENDENTE

7.1. Il Professionista è e sarà considerato in ogni momento come un Professionista indipendente. Il Professionista non sarà considerato come rappresentante o impiegato del COMMITTENTE. Conseguentemente, il Professionista non avrà facoltà di (i) sottoscrivere documenti o contratti in nome del COMMITTENTE, o (ii) impegnare in altra forma il COMMITTENTE. E' esclusa la firma di documenti direttamente relazionati con le specifiche funzioni assegnate nel quadro del Contratto.

7.2. Il Professionista assume la responsabilità totale del pagamento dei contributi e/o apporti per Assicurazione, Assicurazione Sociale, fondi di Pensione che consideri necessari, nel rispetto della normativa ecuadoriana ed indennizzerà e manterrà il COMMITTENTE libero da qualsiasi reclamo per mancato compimento di qualsiasi requisito specificato nel presente paragrafo. Il Professionista non ha diritto ai benefici lavorativi da parte del COMMITTENTE.

7.3. Il compimento da parte del Professionista delle richieste di Servizi e specifiche degli stessi, pratiche di assicurazione, ecc. diretti dal COMMITTENTE o da suoi rappresentanti autorizzati, non influenzeranno lo status del Professionista come esperto indipendente né libereranno il Professionista dagli obblighi assunti con il presente contratto.

7.4. Il COMMITTENTE non sarà responsabile per qualsiasi danno causato dal Professionista a terzi. Mediante questo Contratto, il Professionista libera il COMMITTENTE da qualsiasi responsabilità al rispetto.

8. RICHIESTA DI RELAZIONI

Secondo quanto stabilito nei Termini di Riferimento, periodicamente e a richiesta del COMMITTENTE, il Professionista dovrà presentare relazioni scritte. Tutta la documentazione che sarà preparata da parte del Professionista come risultato della prestazione dei Servizi sarà considerato come "lavoro realizzato per incarico" a favore del COMMITTENTE secondo quanto previsto nella Legislazione Ecuadoriana.

Il COMMITTENTE otterrà tutti i diritti, titoli ed interessi sulla documentazione menzionata, sia essa consegnata al COMMITTENTE o meno. Allo stesso modo, il COMMITTENTE avrà il diritto illimitato di uso e rivelamento di detta informazione in qualsiasi forma e per qualsiasi proposito, senza necessità di effettuare pagamenti ulteriori o compensazioni al Professionista.

9. RESCISSIONE E RISOLUZIONE

9.1. Rescissione Contrattuale

Le PARTI concordano che il COMMITTENTE avrà in ogni momento il diritto, giustificato o meno, e soggetto a sua propria discrezione di rescindere questo contratto, mediante comunicazione scritta al Professionista con un preavviso di trenta giorni.

Il Professionista dovrà svolgere tutti i compiti entro la data stabilita nel presente contratto. Alla data, il COMMITTENTE dovrà pagare al Professionista la somma non elargita e dovuta fino alla data di rescissione, tuttavia al Professionista non spetta nessun tipo di pagamento per mancato guadagno o danno conseguente, punitivo o di altra natura come risultato di detta rescissione.

Ciascuna delle parti firmatarie del contratto può recedere dal contratto medesimo, senza alcun obbligo di preavviso, in caso di gravi inadempienze contrattuali.

In caso di recesso del Committente è salvo il diritto al pagamento delle attività espletate.

In casi di recesso del Professionista senza preavviso, il Committente ha diritto di trattenere una quota del compenso proporzionale al preavviso omesso.

9.2. Risoluzione Contrattuale

In caso di mancato adempimento –di una delle PARTI- e di rispetto degli obblighi sanciti da questo Contratto, la parte adempiente potrà richiedere all'altra che compia i suoi obblighi entro i successivi quindici (15) giorni, avvertendola che in caso contrario, il Contratto rimarrà risolto di diritto senza necessità di formalità giuridica o extragiuridica, rimanendo -se fosse il caso- a carico della Parte inadempiente il risarcimento del danno e/o il pregiudizio causato per la sua condotta.

Senza pregiudicare quanto menzionato, le PARTI concordano che il contratto possa essere risolto dal COMMITTENTE se il Professionista incorra in qualsiasi delle seguenti infrazioni durante la prestazione dei Servizi:

- Consumo di droga e alcol in qualsiasi quantità durante la prestazione dei Servizi.
- Molestia sessuale al personale del COMMITTENTE o al personale con che il COMMITTENTE si vincola nel quadro del “Programma di riduzione degli incendi e di alternative all’uso del fuoco ‘Amazonia sin Fuego’ nelle Ande e nella costa dell’Ecuador” N. AID 10152.
- Paralizzazione delle attività del “Programma di riduzione degli incendi e di alternative all’uso del fuoco ‘Amazonia sin Fuego’ nelle Ande e nella costa dell’Ecuador” N. AID 10152., scaturita dalla mancanza di esecuzione dei Servizi per più di tre giorni.
- Proposta o pagamento di tangenti e regali impropri al personale del COMMITTENTE.

In caso che il Professionista incorra nelle infrazioni specificate in questa clausola, il COMMITTENTE si riserva di iniziare le azioni legali per il risarcimento dei danni.

Questo contratto potrà risolversi anche per sopravvenuta impossibilità di forza maggiore o caso fortuito, non imputabile al Professionista, aspetto che dovrà essere debitamente giustificato.

Il Professionista può risolvere il contratto con comunicazione scritta con un periodo di preavviso minimo di trenta giorni.

10. NORMATIVA APPLICABILE IN CASO DI CONFLITTO TRA LE PARTI:

10.1. Questo Contratto sarà interpretato in accordo alle leggi della Repubblica dell'Ecuador.

10.2. Qualsiasi controversia, reclamo o disputa tra le parti che susciti da o in relazione a questo Contratto che non possano essere risolte tra le PARTI in modo amichevole mediante negoziazione diretta fornita da un conciliatore per un periodo di dieci giorni (10) saranno risolte attraverso il Foro competente Ecuadoriano.


11. NORME COMPORTAMENTALI:

Si stabilisce l'obbligo di conformarsi alle norme di funzionamento della rappresentanza diplomatica o consolare del Paese e ai doveri disposti nel codice di comportamento di cui all'art. 20 dello Statuto dell'Agenzia, D.M. n.113 del 22/11/2015, che recepisce le regole relative al servizio all'estero previste nel codice di comportamento del Ministero.


12. CONFORMITÀ:

Il COMMITTENTE e il Professionista, esprimono piena conformità con le clausole stabilite nel presente documento e firmano tre copie originali del presente Contratto, di identico valore legale.

La Paz, 01 marzo 2018



Committente



Professionista

